



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2016, il giorno 02, del mese di Novembre alle ore 15:30, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 38859/2016 DECRETO N. 125

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE. PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE PER AZIENDA AGRICOLA F.LLI BERTOZZI CON SEDE IN SAVIGNANO SUL RUBICONE DX TRATTO II, N. 4600 IN LOCALITA' CAPANNI. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E SS.MM.II.; DECISIONE IN MERITO ALLA "VERIFICA DI ASSOGETTABILITA'" EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS. 152/2006, E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale;

VISTA la richiesta del Comune di Savignano sul Rubicone relativa al Piano di Sviluppo Aziendale per Azienda Agricola F.lli Bertozzi con sede in Savignano sul Rubicone Dx tratto II, n. 4600, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 22/04/2016 ed assunta al prot. prov.le n. 16641, volta a richiedere:

- parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;
- decisione in merito alla verifica preliminare ex art. 12, comma 4, del D.lgs. 152/2006, e s.m.i...

PREMESSO che:

- il Comune di Savignano sul Rubicone è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.P. n. 8928 del 2004, e successive varianti parziali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78;
- il Comune di Savignano sul Rubicone, con i Comuni di Gatteo e San Mauro Pascoli, ha avviato il percorso di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Rubicone e mare – per adeguare la propria strumentazione urbanistica alla L.R. 20/2000, concludendo la Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. in data 08.05.2014;

ATTESA la disciplina urbanistica che regola i Piani di Sviluppo Aziendale per cui, a norma dell'art. 41 della L.R. 20/2000, che detta disposizioni transitorie relative all'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni, i piani aziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati ai sensi della L.R. n. 47/78, sono approvati ai sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale, quindi come piani particolareggiati di iniziativa privata;

RICHIAMATE le competenze provinciali in materia di pianificazione attuativa, per cui, nel caso specifico:

- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 per cui la Provincia esprime il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74);
- ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i., tutti i piani e programmi, quindi anche i piani particolareggiati di iniziativa privata, rientrano nelle procedure stabilite dal decreto medesimo;
- ai sensi della L.R.9, la Provincia, in qualità di autorità competente, esprime la decisione in merito alla “Verifica di assoggettabilità” di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

CONSTATATO che gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:

- l'Azienda Agricola dei F.lli Bertozzi svolge attività di produzione, imbottigliamento e vendita di vino da diversi anni;

- attualmente l'attività si svolge nel piano terra della civile abitazione, i cui locali sono risultati, a seguito di verifiche dell'AUSL, non più rispondenti ed idonei alla produzione di vino;
- il progetto riguarda, pertanto, la nuova costruzione di una cantina vitivinicola al fine di migliorare e potenziare l'attività dell'azienda stessa e, in particolare, di adeguarsi alle prescrizioni previste dai regolamenti dell'AUSL;
- la proprietà (Bertozzi Fabio, Bertozzi Luigino e Scarpellini Norina) dispone di una superficie di Ha. 3.06.24 sui quali insistono i fabbricati e l'abitazione aziendale; di questi circa 2.92.85 Ha sono concessi in affitto all' "Azienda Agricola F.lli Bertozzi";
- i terreni in disponibilità dell'Azienda sono ubicati nel Comune di Savignano in località Capanni. L'azienda, inoltre, dispone, di altri terreni in affitto siti nel Comune di Savignano di R., per una superficie di Ha 2.06.56, sempre coltivati a vigneto;
- il ricorso al Piano di Sviluppo Aziendale è necessario in quanto per attuare l'intervento tramite permesso di costruire, il Piano regolatore del Comune di Savignano sul R. richiede una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) pari ad almeno 3,5 Ha; attraverso un Piano di Sviluppo Aziendale, invece, è prevista una SAU minima di 2.00.00 Ha;
- soltanto la superficie in proprietà concorre alla determinazione della SAU, dovendo quindi riferirsi alla SAU disponibile nella misura di Ha. 2.92.85;
- l'intervento è disciplinato dall'art. 59.1.H) del P.R.G.. Impianti per la prima lavorazione dei prodotti agricoli;
- l'intervento ricade in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 17 del PTCP (comma 2, lett. c) e rientra nella fascia dei 150 mt. del Fiume Rubicone, quindi sottoposto al vincolo ed alle procedure di cui al D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- l'intervento ricade in un contesto caratterizzato da poche abitazioni sparse di scarso pregio, in priva di emergenze paesaggistiche e naturalistiche, dalla vicina presenza del Centro Commerciale in località Capanni;
- l'accesso alla cantina avverrà dalla strada carrabile interna esistente;
- la nuova realizzazione richiederà la rimozione e la ricollocazione di parte di filari; l'edificio avrà una superficie utile di 386,56 mq., un'altezza massima di mt. 7, partendo da una imposta di 5 mt., in quanto necessaria allo sviluppo della copertura curva ed alle attrezzature impiantistiche, (deroga all'altezza massima prevista dall'art. 59.1.H) in m.6.50;
- le caratteristiche architettoniche del fabbricato sono studiate sia in funzione delle attività di lavorazione che di inserimento paesaggistico, evitando soluzioni standardizzate, prefabbricate, e marcatamente industriali (tetto in legno a forma sinuosa, luce zenitale, portico, etc...);
- particolare attenzione viene posta alla funzionalità energetica del fabbricato ed alla sua qualità ecologica (copertura integrata con pannelli fotovoltaici, termocappotto, etc.);
- sarà garantita l'invarianza idraulica attraverso un bacino di contenimento delle acque di laminazione.

Constatato in particolare, dalla relazione tecnica specialistica che:

- il sig. Bertozzi Fabio, legale rappresentante della Società agricola F.lli Bertozzi S.S. è in possesso dei requisiti di Imprenditore agricolo professionale e che la stessa Società Agricola è in possesso dei medesimi requisiti;

- l'Azienda Agricola è specializzata da anni nella coltivazione a vigneto, producendo, imbottigliando e commercializzando vino dell'azienda dal 2002-2003; l'azienda, a conduzione familiare, ha la necessità di migliorare e di potenziare la produzione con spazi più ampi e rispondenti alle esigenze di produzione (in primis adeguandosi alle richieste igienico – sanitarie dell'AUSL), di dare avvio ad un incremento produttivo con attrezzature nuove e metodi produttivi moderni, accrescere la qualità del prodotto per aumentarne il valore ed il reddito dell'azienda;
- l'investimento dovrà portare anche ad una riduzione dei costi di produzione, a migliorare le condizioni di lavoro e gli standards di sicurezza del prodotto finito.

CONSTATATO che la verifica di assoggettabilità del proponente, condotta ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., esclude la necessità che il Piano in oggetto debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- coerenza del piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, Regionali, Provinciali e con quelli comunali;
- caratteristiche del piano particolareggiato: in particolare viene evidenziata l'ammissibilità dell'intervento ai sensi dell'art. 59.1 H del PRG e le sue dimensioni (SAU, SU), nonché la compatibilità funzionale con la zona di intervento;
- le aree interessate dal piano non presentano particolari valori e/o caratteristiche di vulnerabilità né speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- per la realizzazione del progetto vengono garantiti i livelli di qualità ambientale e non vengono superati i valori limite di utilizzo intensivo del suolo, né prodotti impatti su aree e/o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale o internazionale;
- le azioni oggetto di valutazione riferite alla realizzazione dei nuovi servizi agricoli, consistono nella realizzazione di una cantina vitivinicola, concepita per integrarsi con il contesto, con caratteristiche di razionalità e funzionalità; in particolare la copertura, ad onda, in lamiera di rame, si armonizzerà con il paesaggio circostante di filari creando un effetto percettivo di continuità;
- la valutazione degli impatti attesi rispetto alle varie componenti ambientali è effettuata tramite una matrice di valutazione qualitativa che colloca, in riga, le distinte componenti ambientali, in colonna, la descrizione del possibile impatto, l'impatto atteso (graduato in impatto alto, medio, non rilevante o positivo). La valutazione finale, graduata in Escludente, Da mitigare, Neutro, fornisce un livello neutro degli impatti;
- non emergendo particolari elementi di significatività dell'incidenza ambientale, l'intervento non necessita di misure compensative particolari, oltre a quelle progettuali assunte;
- gli approfondimenti sull'impatto sul sistema della mobilità, in risposta alle richieste di integrazioni formulate dalla Provincia, indicano come di scarso rilievo, sostanzialmente nullo, il traffico generato dalla nuova cantina, trattandosi di attività comunque già esistente;
- inoltre si evidenzia come, essendo l'area vicina ad un contesto urbano, prossima al centro commerciale, l'intorno viabilistico si presenta ben strutturato e collegato; in particolare la Via Rubicone DX su cui si immette la strada interna già utilizzata per l'attività esistente, si configura come strada principale di scorrimento, percorribile in entrambi i sensi di marcia, trafficata anche da mezzi pesanti.

DATO ATTO CHE:

- sulla documentazione trasmessa in data 22/04/2016 ed assunta al prot. prov.le n. 16641, questa Provincia ha provveduto a richiedere chiarimenti procedurali ed integrazioni documentali con nota prot. prov.le n. 22463 del 01.06.2016;
- in data 08.08.2016, con note acquisita al prot. com.le 30422 e 30424 del 08.08.2016, il Comune ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti richiesti;
- in data 08.09.2016, con nota acquisita agli atti con prot. prov.le 33040 è stato trasmesso a questa Provincia, da parte del Comune anche il parere del Consorzio di Bonifica, ad integrazione delle richieste effettuate;

DATO ATTO CHE con le suddette integrazioni il Comune ha:

- chiarito il percorso procedurale relativo al presente strumento, stante che esso si presenta come conforme al PRG vigente;
- integrato la relazione geologica e prodotto la dichiarazione di fattibilità geotecnica;
- integrato il piano per gli aspetti di competenza del Consorzio di Bonifica e provveduto alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- fornito il parere della Soprintendenza, prot. 21119 del 30.11.2011 e l'autorizzazione paesaggistica già rilasciata n. 16/2011 del 15.12.2011;
- fornito il nulla osta di SNAM RETE GAS (Prot. 049/12);
- nota relativa all'interferenza con la condotta di Hera con la fognatura privata;

PRESO ATTO CHE:

il Comune ha fornito la dichiarazione di cui all'art. 49, lettera p) della L.R. 47/78, attestando che l'area in oggetto:

- è interessata dal vincolo relativo ai beni culturali di cui al D.lgs. 22.01.2004, n. 42;
- non è interessata dalla legge n. 445 del 09.07.1908 inerente gli abitati da consolidare o trasferire;
- non è sottoposta al regime di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 avente ad oggetto il “Vincolo per scopi idrogeologici”;
- non è compresa nella zona territoriale omogenea A di cui al D.M. 1444/1968;
- ricade in area dichiarata sismica ai sensi dell'OPCM 3274-2003 e relativa DGR-RER 1435/2003;

il presente piano è stato depositato a partire dal 26.04.2016 per 60 gg. consecutivi;

DATO ATTO CHE in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il Piano in oggetto sono stati individuati: ARPA, AUSL e CONSORZIO DI BONIFICA della Romagna Centrale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;

- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- “Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 1/3 del 27.04.2016;

CONSIDERATO:

A) Espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008

L'area è localizzata in ambiente di bassa pianura, ad una quota media di circa 3,5 m.s.l.m.. I terreni sedimentari sono rappresentati dai terrazzi alluvionali di originale fluviale e di età pleistocenica/olocenica. Sulla base della prova geotecnica CPT effettuata, le litologie rilevate sono prevalentemente fini, argilloso – limose, con subordinati livelli sabbiosi.

La stratigrafia rilevata permette di escludere il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma. Sempre in materia di prevenzione sismica, al fine di evidenziare la possibilità di effetti di sito, è stata effettuata una prova di registrazione di microtremori,

con tecnica HVSR. L'analisi non ha evidenziato la presenza di importanti contrasti di impedenza nel sottosuolo, escludendo amplificazioni di tipo stratigrafico. La Vs è stimata pari a 243 m/sec.

Dal punto di vista geotecnico, non si sono rilevate particolari problematiche, con una stima preliminare di cedimenti normalmente ammissibili dalle strutture; tuttavia, considerato che è stata effettuata un'unica prova e che, in prossimità del sedime previsto per la nuova cantina, la C. T. Regionale mostra la presenza di un piccolo laghetto (macero), ora colmato, particolare attenzione dovrà essere dedicata, in sede esecutiva, al calcolo di possibili cedimenti differenziali. Le fondazioni dovranno poggiare su un litotipo omogeneo.

Nelle Tavole di PRG, l'area è zonizzata a grado di Vulnerabilità idrogeologica definito "basso", non necessitando quindi di prescrizioni particolari.

Sulla base delle analisi contenute nella Relazione geologica, con integrazione, a firma del Dott. Geol. Maurizio Moroni, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- particolare attenzione dovrà essere dedicata, in sede esecutiva, al calcolo di possibili cedimenti differenziali, per la presenza di terreni di riporto. Le fondazioni dovranno poggiare su un litotipo omogeneo.

B) Espressione in merito alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006, e s.m.i..

Il Comune ha allegato alla documentazione inoltrata anche una compiuta istruttoria urbanistica sullo strumento in oggetto da cui emerge che:

- il PSA è stato elaborato, ai sensi dell'art. 62 delle Norme del PRG che consente di poter intervenire in zona agricola, ai soggetti titolati, sia per aziende agricole esistenti che per aziende di nuova formazione, anche in caso di SAU minima inferiore a quella ordinariamente prevista (2.00.00 Ha);
- ricadendo in zone E2 (ambiti agricoli periurbani) ed in zone di tutela fluviale ex art. 17 c) del PTCP, l'art. 62 del PRG, non consente deroga ai parametri edificatori; il presente PSA, quindi, sviluppa il suo intervento edificatorio secondo gli ordinari parametri del PRG (art. 59, lettera H)) per il tipo di intervento;
- un'analisi del rapporto tra il PSA ed il Piano di Sviluppo rurale evidenziando che l'investimento di rinnovo totale delle strutture e degli impianti per lo svolgimento dell'attività in essere risponde alle linee definite dall'Asse 1 "Competitività" del Piano di Sviluppo Rurale, definito da misure di ammodernamento delle aziende agricole, accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, etc...;

Considerati i contenuti del rapporto ambientale preliminare e le considerazioni integrative fornite sul traffico indotto a sua integrazione, così come sintetizzati nella parte narrativa del presente atto che possono ritenersi complessivamente condivisibili e adeguate in considerazione dell'entità degli interventi previsti e del contesto paesaggistico - ambientale – territoriale di riferimento;

Valutato altresì che l'area di intervento, situata in zona agricola di pianura, si presenta, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, così caratterizzata:

- Tavola 2 “Zonizzazione paesaggistica”: Zone di tutela del paesaggio fluviale, art. 17, comma 2, lett. c);
- Tavola 3 “Carta Forestale e dell'Uso del Suolo” - *Sistema delle aree agricole* (art. 11).
- Tavola 4 “Carta del Dissesto e della Vulnerabilità Territoriale” - *Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – area caratterizzata da ricchezza di falde idriche* (art. 28 B);
- Tavola 5 “Schema di assetto territoriale”: Ambito agricolo periurbano (art. 75 del PTCP) e rete ecologica provinciale (art. 54 e 55 del PTCP).

Verificato che l'intervento edilizio, trattandosi di intervento di piccola entità, di trasferimento di attività esistente nell'ambito della medesima proprietà, ad opera di soggetti titolati ad intervenire in zona agricola, non si pone in contrasto con la caratterizzazione paesaggistica e territoriale sopra indicata, la quale richiede semmai una particolare attenzione agli aspetti di inserimento paesaggistico e di dotazione ecologica. In proposito si osserva che:

- l'intervento ha curato con particolare attenzione l'aspetto architettonico;
- l'intervento ha già conseguito l'autorizzazione paesaggistica (n. 16, prot. 27511 del 15.12.2011), alla condizione definita dal parere vincolante della Soprintendenza in data 30.11.2011, prot. 21119 con il quale l'intervento è ritenuto compatibile con i valori paesaggistici di riferimento e con il quale vengono fornite alcune condizioni di miglioramento progettuale e di inserimento;
- la stessa altezza del fabbricato, in base alle definizioni tecniche unifomi regionali, non verrebbe più a configurarsi in deroga rispetto a quanto previsto dal PRG;

Visto inoltre che:

sono state esaminate e risolte alcune problematiche di interferenza relative al sistema delle reti tecnologiche (presunta interferenza con la condotta irrigua su Via Praga di Hera con la fognatura privata);

- l'intervento verrà collegato tramite condotta fognaria nera alla condotta pubblica;
- è previsto un piccolo bacino di laminazione per l'invarianza idraulica che dovrà garantire un volume di laminazione pari a 24 mc.;
- la rete interna delle acque bianche verrà convogliata nel fosso interpoderale tombinato esistente;

stante la posizione del nuovo fabbricato ai limiti con la fascia di rispetto del gas dotto interrato Rete SNAM, è stato ottenuto il nulla osta da parte di SNAM RETE GAS, in cui si richiama il rispetto di indicazioni già rilasciate;

dalla relazione di valutazione dell'impatto acustico, non emergono problematiche particolari dal momento che:

- la zona è classificata in classe III “Aree di tipo misto” e l'edificio verrà a trovarsi ad almeno 90 mt. da un recettore sensibile;
- l'attività non è particolarmente rumorosa svolgendosi all'interno dell'edificio; esternamente si svolgeranno le sole attività di carico scarico dei prodotti;
- l'attività avrà uno svolgimento nel periodo diurno; un incremento stagionale di rumorosità riguarderà il periodo della vendemmia;

- le analisi effettuate non evidenziano criticità acustiche sui ricettori sensibili e i limiti di immissione post operam risultano compatibili con la classe III.

Ritenuto tuttavia che:

- proprio in virtù della interrelazione delle specifiche caratterizzazioni paesaggistiche sopra richiamate, il progetto debba conseguire un più elevato grado di inserimento ecologico, ritenendo quale indicazione prioritaria e adeguata al caso in oggetto quella di cui all'art. 54, c. 1, lett. g) del PTCP (realizzazione di siepi e filari);
- le condizioni della viabilità diretta di accesso (Via Rubicone destra – parte interna) si presentino di basso livello rispetto ai possibili richiami di traffico (seppur modesti) del nuovo intervento, per cui si reputa necessario demandare al Comune la verifica della necessità di porre in atto opportuni interventi di adeguamento e/o miglioria (anche minimi) per rendere più funzionale il tratto ed il punto di immissione sulla Via Rubicone Destra.

Tenuto conto che gli enti individuati ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., hanno espresso i seguenti pareri:

- ARPA che si è espressa, congiuntamente con AUSL, ai sensi del “*Protocollo di intesa tra Azienda USL di Cesena e Arpa Forlì - Cesena per l'espressione dei pareri congiunti sui nuovi insediamenti produttivi e sugli strumenti urbanistici*” del 07.07.2008, con parere prot. PGFC ARPA 6063 del 27/04/2016 (agli atti con prot. prov. n. 18519 del 06.05.2016), favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto;
- CONSORZIO di Bonifica della Romagna, con parere prot. 23952/CES/7607; tale parere è favorevole, fornendo indicazioni tecniche per l'intervento;

Ritenuto tuttavia di dover invitare il Comune a:

- integrare il progetto in rispondenza all'obiettivo indicato all'art. 54 c. 1, lett. g) del P.T.C.P..
- verificare la necessità/opportunità di porre in atto interventi di adeguamento (anche minimi) a rendere più funzionale il tratto ed il punto di immissione sulla Via Rubicone Destra;

RITENUTO di convenire con la stessa amministrazione procedente sulla non assoggettabilità del presente piano particolareggiato in variante al PRG a procedura di VAS, esclusa anche dagli stessi soggetti ambientali e, conseguentemente, non necessario consultare l'Amministrazione procedente in merito agli esiti della presente procedura di valutazione ambientale in adempimento al c. 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio e Provveditorato, Statistica e Pari opportunità in merito alla regolarità contabile;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

DECRETA

1. Di esprimere parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

“particolare attenzione dovrà essere dedicata, in sede esecutiva, al calcolo di possibili cedimenti differenziali, per la presenza di terreni di riporto. Le fondazioni dovranno poggiare su un litotipo omogeneo.”;

2. Di escludere il “Piano di Sviluppo Aziendale - Azienda Agricola F.lli Bertozzi” sito in località Capanni del Comune di Savignano sul Rubicone, dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., invitando il Comune a:

- integrare il progetto in rispondenza all'obiettivo indicato all'art. 54 c. 1, lett. g) del P.T.C.P..
- verificare la necessità/opportunità di porre in atto interventi di adeguamento (anche minimi) a rendere più funzionale il tratto ed il punto di immissione sulla Via Rubicone Destra;

3 - Di trasmettere il presente atto al Servizio Associato Pianificazione Territoriale di questa Provincia ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Decreto prot. n. 38859 del 27/10/16)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

☒ Il sottoscritto Roberto Cimatti, Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale, dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

| La sottoscritta Patrizia Pollini - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e per analogia a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto Roberto Cimatti esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

| Il sottoscritto Roberto Cimatti esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 27/10/16

IL Dirigente del Servizio Associato
Pianificazione Territoriale

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 28/10/16

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Mauro Marelli

| Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

| Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA